



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n.97/FLP14

Roma, 14 marzo 2014

NOTIZIARIO N° 11

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

RICORSI PILOTA SULLA TRATTENUTA TFR PER GLI ASSUNTI DOPO IL 2000: LO STATO DELL'ARTE.

**Ripubblichiamo il fac-simile di diffida alle
amministrazioni indispensabile per interrompere la
prescrizione quinquennale**

A seguito delle numerose richieste d'informazione che continuano a pervenire, riepiloghiamo la situazione riguardante la trattenuta che lo Stato continua ad effettuare sugli stipendi dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2000 a titolo di TFR, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012 che sancisce l'illegittimità della trattenuta, nonché lo stato dell'arte sulle iniziative al riguardo assunte dalla FLP:

- ⇒ la legge 122/2010 ha assoggettato il computo del trattamento di fine servizio alle regole dell'articolo 2120 del codice civile trasformandolo in TFR;
- ⇒ la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità del prelievo del 2,5 per cento a titolo di TFR in quanto detta ritenuta, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, è a carico del datore di lavoro;
- ⇒ il Governo è intervenuto con successiva Legge n. 228/2012 per riportare in regime di TFS tutti coloro ai quali era stata cambiata d'ufficio la natura della buonuscita estinguendo d'ufficio le cause;
- ⇒ i lavoratori assunti dopo il 2000 però sono, sin dalla loro assunzione, in regime di TFR in ragione dell'Accordo Confederale del 29 luglio sui fondi di previdenza complementare e quindi, in base alla sentenza 223 della Corte Costituzionale, per costoro la trattenuta del 2,5 per cento continua ad essere effettuata illegittimamente;



- ⇒ la FLP, che per prima aveva denunciato questo tentativo di scippo ai danni dei lavoratori pubblici e sempre per prima ha segnalato la disparità di trattamento per i lavoratori assunti dopo il 2000, ha avviato a favore di quest'ultima categoria di lavoratori, presso i tribunali di Perugia e Torino, cause pilota per evitare un contenzioso di massa, al fine di non esporre i lavoratori alle relative incognite anche riguardo eventuali condanne alle spese legali da parte dei giudici;
- ⇒ i procedimenti avviati non sono cause ordinarie ma decreti ingiuntivi immediatamente esigibili;
- ⇒ i decreti ingiuntivi sono stati concessi dal giudice di Perugia mentre siamo in attesa della decisione del Giudice di Torino. L'amministrazione avverso la quale sono stati emessi i decreti ingiuntivi ha proposto appello e la prima causa in opposizione è in discussione nel prossimo mese di giugno;
- ⇒ altre organizzazioni sindacali, solo a seguito delle nostre iniziative, stanno proponendo contenziosi di massa che la FLP ha ritenuto di non voler avviare per le ragioni cautelari sopra citate e hanno ottenuto in qualche caso sentenze di primo grado positive per i lavoratori, comunque appellate dalle amministrazioni;
- ⇒ la FLP continua, coerente con la propria politica di difesa dei diritti dei lavoratori con la cautela necessaria ad evitare per loro brutte sorprese, continua a perseguire l'idea dei ricorsi pilota e dell'estensione del giudicato per via extragiudiziale, forte del fatto che basta consegnare alle amministrazioni la diffida che abbiamo allegato al nostro Notiziario n. 48 del 2012 (che comunque rialleghiamo al presente notiziario) per evitare di incorrere nella prescrizione del credito che è quinquennale.

Tutto ciò considerato, consigliamo ai lavoratori - **assunti dopo il 2000** - di non farsi attrarre da facili e allettanti proposte che hanno come fine solo l'acquisizione di tessere sindacali senza curarsi di eventuali conseguenze, li invitiamo (se non l'hanno fatto già) a compilare e inviare alle amministrazioni la diffida allegata, debitamente compilata in ogni sua parte e assicuriamo tutti che, non appena vi saranno novità di rilievo a proposito dei ricorsi pilota intrapresi sarà nostra cura informare tutti sia sull'esito che sulle decisioni che la FLP prenderà al riguardo.

LA SEGRETERIA GENERALE

Al Ministero/Amministrazione.....

.....
Direzione Generale Risorse Umane

ROMA

ATTO DI DIFFIDA

Oggetto: Ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, prevista dal DPR 1032/73

Il sottoscritto _____

nato/a _____ il _____ attualmente

in servizio presso _____ con la qualifica di

_____ inquadrato nella Area _____ Fascia _____

espone quanto segue

- l'art. 12 comma 10 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori pubblici, con riferimento alla anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod.Civ. con l'applicazione del **6,91%** sulla intera retribuzione;
- fino al 31.12.2010, l'istituto della indennità di buonuscita, previsto dall'art. 37 del DPR n. 1032/73, prevedeva per il datore di lavoro pubblico un accantonamento del **9,60%** sull' 80% della retribuzione lorda, con una ritenuta a carico del dipendente pari al **2,50%** sull'80% della stessa retribuzione;
- per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità, assimilata dal 01.01.2011 all'istituto previsto dall'art. 2120 del Cod.Civ., non ha più ragion d'essere la rivalsa da parte dell'Amministrazione della percentuale del 2,50%, visto che lo stesso articolo del Codice, stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;
- ciò nonostante, il prelievo del 2,50% dal 01.01.2011 ha continuato e continua tuttora ad essere illegittimamente operato mensilmente sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali.

Premesso quanto sopra, si chiede l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, illegittimamente praticata, e la restituzione degli importi finora trattenuti dal 01.01.2011, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo mensile.

In difetto di adempimento, il sottoscritto si riserva sin d'ora di agire alle sedi giudiziarie competenti.

La presente vale quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2943 Cod, Civ.

Distinti saluti.

_____ li _____

Firma